

REGOLAMENTO DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

Art. 1. Finalità della Facoltà

1. La Facoltà di Economia è la struttura dell'Ateneo, istituita dai Dipartimenti appartenenti alla medesima macroarea, cui competono, anche in collaborazione con altre strutture dell'Università, funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle altre strutture appartenenti alla medesima macroarea (Dipartimenti, Corsi di Studio, Centri di Ricerca, Scuole di Specializzazioni), allo scopo di potenziare e massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle varie attività e di favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e l'organizzazione della didattica.
2. La Facoltà di Economia ha come suo obiettivo prioritario il coordinamento delle attività didattiche e formative istituite dai singoli Dipartimenti. Essa opera organizzando i servizi comuni (informatici, didattici, logistici, portineria, front-office, Erasmus, desk imprese, e altri servizi) con la finalità di salvaguardare i principi di qualità culturale e scientifica, di efficienza nell'offerta dei servizi formativi agli studenti.

Art. 2. Funzioni e competenze della Facoltà.

La Facoltà di Economia, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, ed avvalendosi, ove occorra, dei Consigli dei Corsi di Studio:

- a) coordina e razionalizza, anche mediante l'espressione di specifici pareri sulle questioni di particolare rilievo, le attività didattiche e la programmazione dell'uso delle relative risorse inerenti alla logistica delle anzidette attività, definendo, d'intesa con i Dipartimenti, le modalità di conduzione logistica delle attività didattiche;
- b) propone al Senato Accademico le modifiche da apportare al Regolamento Didattico di Ateneo ed ai Dipartimenti quelle inerenti ai propri Regolamenti ed ordinamenti, nonché agli ordinamenti dei singoli Corsi di Studio;
- c) propone l'attivazione o la soppressione dei Corsi di Studio;
- d) al fine di favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e l'organizzazione della didattica, promuove collaborazioni, convenzioni e contratti con soggetti sia pubblici sia privati per creare sinergie e per reperire fondi anche a livello europeo e internazionale; le proposte sono approvate dai competenti organi di ateneo;
- e) coordina la programmazione del numero di studenti iscrivibili ad ogni anno di corso di studi, coordina l'organizzazione dei test di accesso per i corsi di laurea a numero programmato e si occupa della organizzazione delle sedute di laurea;
- f) al fine di razionalizzare ed ottimizzare le attività didattiche, coordina la programmazione della utilizzazione dei professori e dei ricercatori nell'osservanza delle rispettive norme di stato giuridico secondo criteri di efficienza;
- g) definisce, in relazione alle eventuali strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola macroarea, l'uso degli spazi destinati alla didattica;
- h) formula proposte in relazione alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili destinati ai servizi comuni;

- i) coordina e gestisce il funzionamento della Segreteria studenti, dell'Ufficio Erasmus, del S.E.D., del Servizio Web Master, del Servizio Desk Imprese, dell'Ufficio della logistica, dell'Ufficio Comunicazione e di Orientamento e della Portineria, nonché l'organizzazione di ogni altro servizio comune relativo alla didattica, compresa l'organizzazione delle sedute di laurea;
- j) promuove e gestisce i servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e collocazione nel mercato del lavoro, nonché alla pubblicazione e alla divulgazione del calendario delle lezioni e degli esami;
- k) propone ai Dipartimenti che fanno parte della Facoltà l'entità degli eventuali contributi richiesti agli studenti per esercitazioni, laboratori e servizi destinati ai singoli corsi di laurea;
- l) approva la programmazione delle attività didattiche e dell'uso delle relative risorse deliberata dalla Giunta di Facoltà in coerenza con il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ateneo e con il relativo manuale operativo;
- m) esercita ogni altro compito stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti didattici.

Art. 3 Organi e strutture della Facoltà

- 1. Sono organi della Facoltà:
 - 1) il Preside;
 - 2) la Giunta di Facoltà.
- 2. Il Preside, e la Giunta di Facoltà, si avvalgono, per lo svolgimento delle proprie funzioni, della Segreteria di Presidenza della Facoltà.

Art. 4. Il Preside

- 1. Il Preside è un professore ordinario a tempo pieno, afferente ai Dipartimenti che fanno parte della Facoltà.
- 2. Il Preside:
 - a. rappresenta la Facoltà;
 - b. convoca e presiede la Giunta e ne attua le delibere;
 - c. vigila sulle attività didattiche;
 - d. promuove lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e l'organizzazione della didattica;
 - e. cura l'osservanza delle norme concernenti gli ordinamenti didattici e la conformità dei medesimi al carico didattico stabilito annualmente;
 - f. al termine dell'anno accademico sottopone alla Giunta una relazione sul funzionamento della Facoltà e sull'attività didattica;
 - g. nomina le commissioni per gli esami di laurea;
 - h. convoca, almeno una volta all'anno, l'intero corpo accademico afferente alla Facoltà;
 - i. esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle disposizioni legislative vigenti, dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.
- 3. Il Preside è eletto dai componenti della Giunta tra tutti i professori ordinari a tempo pieno, afferenti ai Dipartimenti che fanno parte della Facoltà. Per l'elezione occorre maggioranza

assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione, e la maggioranza assoluta dei votanti nelle successive votazioni. La Giunta è convocata in prima applicazione dal Decano della Facoltà

4. Il Preside è nominato con decreto rettorale. Dura in carica tre anni accademici. Le funzioni di Preside non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi.
5. Il Preside designa, tra i Professori, un “Vicario” che lo supplisce nell’esercizio delle sue funzioni in caso di impedimento o assenza e al quale può delegare parte delle sue funzioni. Il Preside Vicario è nominato con decreto rettorale.
6. Il Preside può affidare determinati incarichi a singoli docenti; può altresì nominare commissioni istruttorie su determinati problemi, in vista dell’esame di essi da parte della Giunta. Il Preside è responsabile dell’operato dei docenti incaricati e, ove le faccia proprie, delle proposte delle commissioni.

Art. 5. La Giunta di Facoltà

1. La Giunta di Facoltà è composta da:
 - a) il Preside;
 - b) i Direttori dei Dipartimenti che fanno parte della Facoltà;
 - c) una rappresentanza dei docenti fissata in misura pari a due unità per ciascuno dei Consigli dei Dipartimenti che fanno parte della Facoltà. I rappresentanti di ciascun Consiglio sono scelti, mediante designazione da parte di ciascun Consiglio, tra i membri delle Giunte dei Dipartimenti ovvero tra i Coordinatori dei corsi di studio;
 - d) una rappresentanza degli studenti è fissata nella misura pari al 15% arrotondato all’unità per eccesso o per difetto del numero di docenti componenti la Giunta, e comunque in numero non inferiore ad una (1) unità. I rappresentanti degli studenti sono eletti, mediante votazione, da tutti gli studenti in regola con l’iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca della Facoltà, tra gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca i quali non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, nel rispetto di norme generali dettate con regolamento dell’Ateneo.
2. I componenti della Giunta durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti per una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici e possono essere rieletti consecutivamente per una sola volta.
3. Ad eccezione del primo mandato, dove la competenza spetta al decano della Facoltà, l’elezione della rappresentanza dei docenti è indetta dal Preside.
4. Ad eccezione del primo mandato, dove la competenza spetta al decano della Facoltà, l’elezione della rappresentanza degli studenti spetta al Preside;
5. Alla Giunta di Facoltà, in ragione delle finalità di cui al precedente art. 1, nel quadro degli indirizzi del Senato Accademico e sentite le altre strutture didattiche e scientifiche interessate, spettano l’esercizio delle funzioni e delle competenze della Facoltà, previste al precedente art. 2.
6. La Giunta di Facoltà può stabilire criteri comuni a cui i relativi Consigli dei Corsi di studio devono conformarsi nelle loro deliberazioni. Esso può inoltre delegare determinati compiti a questi Consigli.

7. La Giunta di Facoltà si riunisce, di regola, sulla base di un calendario prestabilito, almeno una volta ogni trimestre, e ogni qual volta il Preside lo ritenga opportuno. Deve essere inoltre convocata, entro il termine di cinque giorni, qualora ne faccia motivata richiesta almeno il 30% dei suoi membri.
8. La Giunta di Facoltà è convocata e presieduta dal Preside. In caso di assenza del Preside, funge da presidente il Preside Vicario o, qualora anch'egli sia assente, il professore ordinario più anziano presente alla seduta.
9. Le sedute della Giunta di Facoltà sono valide quando tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati, anche con modalità telematiche, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell'adunanza, e quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto.
10. Funge da segretario delle sedute della Giunta di Facoltà il docente con minore anzianità di servizio presente alla seduta.
11. Alle sedute della Giunta di Facoltà non possono intervenire estranei, salvo che non ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Preside dispone l'invito, e la Giunta lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.
12. La trattazione di argomenti non previsti all'ordine del giorno può essere proposta in via eccezionale all'inizio della seduta, ed è consentita soltanto se nessuno dei presenti si oppone. Nella seduta successiva, gli assenti giustificati possono chiedere di fare dichiarazioni in merito alla delibera approvata.
13. Nessun membro della Giunta di Facoltà può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente, coniuge o affine fino al quarto grado incluso.
14. Le mozioni d'ordine e le mozioni di rinvio sospendono la discussione, e vengono poste subito in votazione, dopo un intervento a favore e uno contro. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno sospendono anch'essi la discussione: ove siano fondati, il Preside li accoglie assicurando la regolarità dello svolgimento della seduta. Le richieste d'intervento per fatto personale possono invece essere rinviate al termine della discussione in corso.
15. E' fatto obbligo al Preside di garantire, nel corso della seduta, il numero legale: le richieste di verifica del numero legale sospendono la discussione, che può essere ripresa soltanto dopo che la verifica abbia dato esito positivo.
16. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Preside.
17. Di ogni seduta della Giunta deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Preside e dal segretario. I verbali delle sedute sono pubblici e devono essere messi a disposizione dei membri della Giunta e di altri eventuali richiedenti.

18. Il Preside può indire in determinate occasioni, sulla base di precise esigenze, Giunte di Facoltà aperte a persone estranee al corpo docente per discutere problemi che interessino la Facoltà. In questi casi non sono previste né votazioni né delibere.

Art. 6. Commissione Paritetica

1. All'interno della Facoltà viene istituita una commissione paritetica docenti-studenti competente a:
 - a. svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b. individuare indicatori per la valutazione dei risultati;
 - c. formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione di Corsi di studio.
2. La commissione paritetica è composta da 2 docenti di ruolo per ciascuno dei Dipartimenti afferenti alla macroarea di Economia e da un numero equivalente (pari a 4) di rappresentanti degli studenti.
3. I docenti componenti la commissione paritetica vengono designati dalla Giunta e scelti tra professori di ruolo e ricercatori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà.
4. I rappresentanti degli studenti componenti la commissione paritetica sono eletti, mediante votazione, da tutti gli studenti in regola con l'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca della Facoltà, tra gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca i quali non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, nel rispetto di norme generali dettate con regolamento dell'Ateneo.